



REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE N. 240/2010

**(emanato con Decreto Rettorale n. 241/2018 dell'8 giugno 2018 e
modificato con Decreto Rettorale n. 230/2019 del 6 giugno 2019)**

in vigore dall'8 giugno 2019

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

- Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 2 - Programmazione e copertura finanziaria
- Articolo 3 - Attivazione della procedura

TITOLO II

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

- Articolo 4 - Procedura selettiva
- Articolo 5 - Requisiti di partecipazione
- Articolo 6 - Commissione di valutazione
- Articolo 7 - Modalità di svolgimento della procedura selettiva
- Articolo 8 - Chiamata e nomina del candidato selezionato

TITOLO III

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

- Articolo 9 - Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010
- Articolo 10 - Modalità di svolgimento della procedura valutativa/comparativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 11 - Norme transitorie
- Articolo 12 - Pubblicazione ed entrata in vigore



TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dello Statuto e dei principi enunciati dal Codice Etico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dalla Carta Europea dei ricercatori, disciplina i criteri e le procedure di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia.
2. Il reclutamento dei professori di ruolo di prima e seconda fascia è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 18, comma 1, della Legge n. 240/2010;
 - b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240/2010.
3. L'uso nel presente Regolamento del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 2

Programmazione e copertura finanziaria

1. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale e previa verifica delle risorse finanziarie disponibili, procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia.
2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della Legge n. 240/2010.

Articolo 3

Attivazione della procedura

1. I Dipartimenti, nei limiti della programmazione del fabbisogno di personale e dei punti organico ad essi assegnati, deliberano, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per posti di prima fascia e di professori di prima e di seconda fascia per posti di seconda fascia, la copertura del posto secondo le modalità previste all'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento.
2. La proposta deve contenere le motivazioni che hanno determinato la scelta sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche, dei piani e programmi di sviluppo del Dipartimento di riferimento in coerenza con il piano e programma di sviluppo dell'Ateneo. Nella proposta dovrà inoltre risultare:
 - a) il numero dei posti richiesti;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) le modalità di copertura del posto di ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento;



- d) il settore concorsuale relativo al posto da ricoprire ed eventualmente uno o più settori scientifico-disciplinari ai fini dell'individuazione di uno specifico profilo richiesto per la chiamata;
- e) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- f) le modalità di copertura finanziaria del posto;
- g) la sede del servizio;
- h) gli standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.

Nel caso di procedimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) del presente Regolamento, la delibera dovrà inoltre indicare:

- i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiori a dieci; qualora i candidati superino tale limite, le Commissioni giudicatrici valuteranno le pubblicazioni secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito;
- j) le competenze linguistiche richieste anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

- 3. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta di indizione bando per la copertura dei posti.
- 4. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o da soggetti privati, la convenzione prevista al precedente articolo 2, comma 2, dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase o di emanazione del bando nell'ipotesi di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a) o di adozione della delibera di chiamata del candidato da sottoporre a valutazione nell'ipotesi di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera b).

TITOLO II

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (ARTICOLO 18, COMMA 1, LEGGE N. 240/2010)

Articolo 4

Procedura selettiva

- 1. La procedura selettiva è attivata mediante l'emanazione da parte del Magnifico Rettore di un bando di selezione, che viene pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, sul sito del MIUR e dell'Unione Europea; il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel bando devono essere specificati:

- a) il numero dei posti da ricoprire;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) il settore concorsuale;
- d) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari per la definizione del profilo della posizione;
- e) il Dipartimento di afferenza;
- f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (la tipologia di impegno didattico e scientifico);



- g) i diritti e doveri dei docenti;
- h) il trattamento economico e previdenziale proposto;
- i) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
- j) le modalità e il termine di presentazione delle domande, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale;
- k) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010;
- l) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato anche in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera.

Articolo 5

Requisiti di partecipazione

1. Alla procedura di selezione possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge n. 210/1998 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal MIUR.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
3. Ai fini dei procedimenti di chiamata di cui al presente titolo, l'idoneità conseguita all'esito di valutazione comparativa di cui alla Legge n. 210/1998, è equiparata all'abilitazione, limitatamente al periodo di durata della stessa, come previsto dall'articolo 29, comma 8, della Legge n. 240/2010.
4. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 6

Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.
2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia o studiosi ed esperti di pari livello, di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei italiani o stranieri in possesso di un elevato profilo



scientifico a livello internazionale.

3. I componenti delle Commissioni giudicatrici provenienti da Università italiane devono essere del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. Per i professori o studiosi ed esperti provenienti da Università straniere, il Consiglio di Dipartimento attesta la riconducibilità dell'attività del prescelto al macrosettore a cui appartiene il settore concorsuale oggetto della selezione, nonché la corrispondenza della qualifica al titolo italiano di professore effettuata sulla base del D.M. 1° settembre 2016, n. 662.
I componenti delle Commissioni devono possedere i requisiti minimi previsti per l'accesso dei candidati alle selezioni nazionali.
4. Dalla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto di nomina decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati.
5. Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010; i commissari devono possedere i requisiti previsti dalla delibera dell'ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti; le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.
9. Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 7

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina i criteri di massima in ordine alla valutazione di:
 - a) pubblicazioni scientifiche;
 - b) *curriculum*;
 - c) attività didattica.
2. I criteri, che dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi nazionali e internazionali di cui all'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, sono pubblicati all'Albo Ufficiale di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Per ogni singola riunione deve essere redatto apposito verbale siglato e firmato da tutti i componenti, di cui sono parte integrante i giudizi collegiali resi dalla Commissione su ogni candidato e la relazione finale riassuntiva dei lavori.
4. Al termine della valutazione la Commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.



5. La Commissione consegna gli atti al Rettore, che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento. Il Decreto dovrà essere trasmesso al Dipartimento interessato e pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo, il relativo avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 8

Chiamata e nomina del candidato selezionato

1. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.
2. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con Decreto Rettorale.
3. Qualora nel termine previsto il Consiglio di Dipartimento deliberi motivatamente di non procedere ad alcuna chiamata, non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un posto per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare, se previsto, oggetto della selezione.

TITOLO III

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010

Articolo 9

Modalità di svolgimento della procedura valutativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, l'Ateneo, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione, nel terzo anno del contratto triennale di tipo b) del ricercatore, su proposta del Dipartimento interessato, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della Legge n. 240/2010, sottopone a valutazione il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, della Legge n. 240/2010.
2. La valutazione, effettuata da un'apposita Commissione, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché, le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010; nella valutazione è altresì tenuto conto di quanto richiamato dall'articolo 2, del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.
3. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre professori di prima e seconda fascia, di cui almeno due appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia, del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore.
4. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 6, commi dal 5 al 9, del presente Regolamento.
5. La valutazione si svolge in conformità ai criteri definiti negli articoli 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011



n. 344.

6. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
7. In caso di esito positivo della valutazione il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato, alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo b), è inquadrato, con Decreto Rettorale, nel ruolo dei professori di seconda fascia.
9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.
10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 10

Modalità di svolgimento della procedura valutativa/comparativa e chiamata ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 3, comma 1, relativamente alla programmazione ed alle risorse economiche disponibili, il Dipartimento individua il/i candidato/candidati ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 da sottoporre a valutazione.
2. Le procedure valutative sono effettuate da una Commissione, nominata dal Rettore, composta di tre membri appartenenti al ruolo dei professori ordinari del medesimo settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, del macrosettore. In caso di individuazione di più abilitati nello stesso settore concorsuale a cui appartiene il settore scientifico-disciplinare individuato, la Commissione opera una valutazione comparativa selezionando quello da proporre per la chiamata.
3. Le modalità di formazione e funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 6, commi dal 5 al 9, del presente Regolamento.
4. Gli atti della Commissione sono approvati dal Rettore entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
5. La valutazione dei professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 avviene sulla base dei criteri indicati così come determinati con D.M. n. 344 del 4 agosto 2011.
6. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.
7. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
8. A seguito della deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, il candidato viene nominato con Decreto Rettorale.
9. Alle procedure di chiamata di cui al presente articolo è data pubblicità sul sito dell'Ateneo.



10. Non possono partecipare alle procedure valutative di cui al presente articolo coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11

Norme transitorie

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della Legge n.240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi della Legge n.210/1998, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla previgente normativa.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 12

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento emanato con Decreto Rettorale è pubblicato nel sito *web* dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto Decreto all'Albo Ufficiale di Ateneo.